



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [cru@lnd.it](mailto:cru@lnd.it)  
[comunicazionicru@lnd.it](mailto:comunicazionicru@lnd.it)

**NUMERO COMUNICATO 210    DATA COMUNICATO 04/06/2024**

**STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

## Sommario

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| COMUNICAZIONI .....                                           | 3767 |
| Comunicazioni Segreteria.....                                 | 3767 |
| Allegati – Comunicati Ufficiali e Circolari della L.N.D. .... | 3767 |
| TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....                          | 3768 |
| CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....                   | 3770 |

# COMUNICAZIONI

## Comunicazioni Segreteria

### **Allegati – Comunicati Ufficiali e Circolari della L.N.D.**

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari rilasciati dalla L.N.D..

- **Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 420** – Gare Spareggio – Promozione Seconde Eccellenza.
- **Circolare n. 70 L.N.D.** – Circolare 30/2024 CST L.N.D..

\*\*\*

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 04 Giugno 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 27703/445pfi 23-24/PM/rn del 06.05.2024.

### NEI CONFRONTI DI

- **S.S.D. Sporting Terni S.R.L.;**

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

### FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale la società SSD Sporting Terni S.R.L..

All'udienza di trattazione del 04/06/2024 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il Presidente e l'Avv. FARINAZZO Ermes per la società S.S.D. Sporting Terni S.R.L., i quali concludono come in atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti non risultano conferme in merito ai fatti oggetto del deferimento.

L'unico riferimento a presunti comportamenti di connotazione razzista è, invero, rinvenibile dalle dichiarazioni rese dal dirigente della società esponente, Sig. Andrea Bartolino, il quale ha riferito che durante l'incontro alcuni sostenitori dello Sporting Terni S.R.L. avrebbero *"" pronunciato più volte frasi razziste all'indirizzo di alcuni nostri giocatori di colore ....in particolare sono riuscito a percepire alcune frasi del tipo buuu ed alcuni ululati ""*.

A prescindere dalla genericità della suddetta dichiarazione, quanto riferito dal dirigente Bartolino non ha tuttavia trovato alcuna conferma all'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara il quale, convocato dagli inquirenti, ha dichiarato di non aver percepito alcuna frase a sfondo razzista durante l'intera durata della gara.

Anche i dirigenti della società deferita hanno riferito di non aver percepito frasi a contenuto razzista pronunciate dal pubblico sugli spalti.

Né in senso contrario potrebbe concludersi sulla base di quanto sempre riferito dal suddetto dirigente Bartolino, il quale ha anche rappresentato di essere stato contattato telefonicamente durante la gara dal coniuge Nadia Mengarelli, presente all'incontro, per informarlo di aver sentito *"" molti insulti a sfondo razziale del tipo negro, squadra di negri, la Mecca sta da un'altra parte"*.

La dichiarazione del coniuge non ha, infatti, trovato conferma nell'ambito delle indagini dato che la stessa non è stata convocata; le sue dichiarazioni, così come riportate dal coniuge, sono quindi sostanzialmente irrilevanti in quanto *"" de relato""*.

Il Tribunale ritiene pertanto che la società debba essere prosciolta dagli addebiti considerato che, in sostanza, una affermazione di responsabilità non può basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni della sola parte esponente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale:

- **Dichiara il proscioglimento della società S.S.D. Sporting Terni S.R.L. per i fatti oggetto del deferimento di cui in epigrafe.**

Così deciso in Perugia il 04 giugno 2024

**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

**\*\*\***

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 04 Giugno 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

## CAMPIONATO DI PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **NUOVA ALBA SSD A.R.L.** IN MERITO ALLA GARA PONTEVECCHIO SRL – NUOVA ALBA A.R.L., DISPUTATASI A PONTE SAN GIOVANNI IL 05.05.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 193 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.05.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MARCO FANINI PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04.06.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti ufficiali di gara e da quanto riferito dall'Arbitro in sede di audizione è emerso che, a fine gara, si è sviluppata una mischia fra giocatori e dirigenti di entrambe le società, nel corso della quale il sig. Marco Fanini ha colpito con una testata l'allenatore della squadra avversaria.

Il gesto merita adeguata sanzione, che tuttavia la Corte, considerata l'assenza di particolari conseguenze a carico del tecnico attinto dal colpo, ritiene congruo contenere il cinque giornate di squalifica.

### P.Q.M

**Riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Marco Fanini a cinque giornate effettive di gara.**

**Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 04 GIUGNO 2024.**

Il Segretario  
Valerio Branda

Il Presidente  
Luigi Repace